

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente COVI
indi del Vice Presidente LIPARI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento» (32), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE, (COVI-PR)	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	5
BATTELLO (PCI)	11
DUJANY, (Gruppo Misto - ADP)	13
FILETTI (MSI-DN)	5, 13
GALLO (DC)	3, 13
LIPARI (DC)	4
RIZ, (Gruppo Misto - SVP)	10
TOTH (DC)	8
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia	2, 3, 6 e <i>passim</i>

Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE (LIPARI-DC)	Pag. 14, 16, 19 e <i>passim</i>
ACONE (PSI), relatore alla Commissione	15, 19, 20 e <i>passim</i>
CORRENTI (PCI)	20
FILETTI (MSI-DN)	15, 20
GALLO (DC)	20
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia	22

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

I lavori hanno inizio alle ore 17.

Presidenza del Presidente COVI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento» (32), d'iniziativa dei senatori Riz ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento», d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori.

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore Battello ha sollevato una questione in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale intervenuta alla fine del 1989 e sulla quale il Ministro aveva chiesto di poter prendere posizione.

Do senz'altro la parola al Ministro affinché ci riferisca l'opinione del Governo sulla questione sollevata.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Ringrazio il senatore Battello per aver con la ben nota diligenza e puntualità segnalato alla Commissione la sentenza del dicembre 1989, n. 585, della Corte costituzionale, che effettivamente riguarda proprio una questione sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano in relazione alla tabella della pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Come il senatore Battello ha ricordato, questa sentenza termina con un dispositivo di inammissibilità e ciò deriva dalla constatazione della mancanza di interesse dei ricorrenti poichè la deliberazione adottata con decreto presidenziale relativa alla pianta organica del tribunale di Bolzano, connessa con la riforma della procedura penale, si è risolta in un potenziamento di queste piante organiche analogo a quanto avvenuto in altre zone d'Italia.

Non c'è dubbio che la lettura della motivazione richiama all'esistenza di una norma (che veniva denunciata come violata dalla provincia autonoma di Bolzano) che stabilisce a tutela delle minoranze linguistiche la previa consultazione di una speciale commissione paritetica chiamata ad esprimere un parere su tutte le norme di attuazione statutaria. Tra queste norme potrebbero rientrare e rientrano (ad avviso della ricorrente) le piante organiche del tribunale di Bolzano ritoccate con decreto presidenziale.

Ora, non c'è dubbio che questa materia è attinente alla nostra, peraltro non è tale da incidere in nessun modo, a mio avviso, sul provvedimento, perchè noi, con il provvedimento in questione, ci

limitiamo all'istituzione di una sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento e solo nell'articolo 2 stabiliamo che il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1.

Quindi la questione dell'osservanza della disciplina della Commissione paritetica verrà in considerazione non nel momento dell'approvazione di questo provvedimento, ma in un secondo momento amministrativo, quando con decreto presidenziale saranno approvate le piante organiche di cui all'articolo 1. Perciò solo in quel momento il Governo dovrà osservare la procedura dell'articolo 107 del decreto presidenziale 31 agosto 1972, n. 670.

Allo stato, pertanto, non credo che la memoria - opportuna in ogni caso - di questa norma possa darci preoccupazione nell'*iter* di questo provvedimento, poichè sarà solo nel momento della predisposizione delle piante organiche con decreto presidenziale che quella norma dovrà esser presa in considerazione.

Rispondo poi ad un'osservazione fatta dal senatore Gallo al termine della seduta di ieri, quando ricordò esattamente che esistono clausole di riserva per i conoscitori della lingua tedesca nell'amministrazione giudiziaria. Peraltro, anche questa norma non viene ad incidere in alcun modo su possibili emendamenti alla normativa proposta dal disegno di legge del senatore Riz, perchè si tratta soltanto di una obbligatoria riserva di posti nel concorso di uditorato giudiziario a conoscitori della lingua tedesca, in vista della loro futura utilizzazione nelle zone di lingua tedesca.

Quindi, quelli che oggi potevano essere destinati genericamente alla corte di appello di Trento saranno poi destinati a quella di Bolzano.

GALLO. Signor Ministro, mi ritengo pienamente soddisfatto.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Pertanto, sotto il profilo delle riserve o domande formulate ieri, non ritengo possano esservi obiezioni alla prosecuzione dell'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

Il senatore Riz ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: «La sezione del tribunale dei minorenni competente per il territorio della provincia di Bolzano ha sede in Bolzano».

Stante l'assenza del proponente è da intendersi decaduto.

Ritengo comunque che la previsione specifica della sezione del tribunale dei minorenni non sarebbe stata necessaria in quanto la normativa prevede che anche presso la sezione distaccata ci sia un tribunale dei minorenni.

Infatti, l'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario recita: «In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni».

LIPARI. Vorrei fare una mera valutazione di carattere personale. Quando abbiamo discusso precedentemente del provvedimento, ho espresso una mia valutazione complessiva rispetto alla scelta di dislocazione di nuove sedi di corti di appello nel territorio nazionale al di fuori di ogni programma globale. Avevo richiesto che, in qualche modo, anche questo provvedimento rientrasse in un quadro generale relativo ad un nuovo disegno della dislocazione delle corti d'appello sul territorio.

In una prima parte della discussione, alla quale partecipò il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, Maccanico, si è ritenuto che il problema della sezione staccata della corte d'appello di Bolzano rientrasse nel famoso pacchetto di misure per l'Alto Adige, che in qualche modo avrebbe potuto giustificare una digressione a questa impostazione generale. Posto che invece - come ha detto il Ministro - così non è, anche se si ritiene che vi siano state specifiche sollecitazioni a questo riguardo, personalmente dichiaro che non arriverò fino all'estrema conseguenza di un voto diverso da quello del mio Gruppo, tuttavia vorrei fosse consegnata agli atti di questa seduta la mia astensione.

Di fronte ad un provvedimento che non rientra in una previsione specifica di trattato di tipo internazionale e non essendo in alcun modo giustificato rispetto ad un contesto complessivo di dislocazione di sedi giudiziarie sul territorio, di fronte all'ulteriore incongruenza che sta nel provvedere alla costituzione di una sezione di corte d'appello, la quale ha (unico caso nel territorio nazionale) il proprio ambito di incidenza del tutto corrispondente rispetto a quello dell'unico tribunale che fa riferimento a tale corte d'appello, mi sento di assumere una posizione di astensione. Ci sono vari elementi che dimostrano la scarsa razionalità complessiva o la mancanza di sistematicità del provvedimento. Personalmente, come singolo parlamentare, non vedo le ragioni complessive, le motivazioni di fondo che possono avere indotto il Governo ad impegnarsi per questo provvedimento d'iniziativa parlamentare.

Ne prendo atto tuttavia, auspicando per il futuro un tipo di legislazione non caratterizzata da singoli atti e quindi in qualche modo legata alla logica perversa di una contrattazione, ma che sia inserita in un contesto razionale complessivo giustificabile secondo principi che si trovano a monte delle valutazioni specifiche dei singoli provvedimenti. Il mio vuole essere un discorso di carattere generale, preannunciando che mi asterrò nelle votazioni sui singoli articoli e sul provvedimento nel complesso.

FILETTI. Sono costretto a ripetere quanto osservato in sede di discussione generale al fine di conseguire la reiezione di questo disegno di legge. Non vi è alcun motivo per cui si possa derogare una determinazione di carattere generale che abbiamo in precedenza adottato, vale a dire quella di non istituire nuove sedi giudiziarie in attesa della riforma dell'ordinamento giudiziario e della determinazione delle relative circoscrizioni.

Non viene qui indicata alcuna ragione specifica che possa indurre alla costituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Trento in Bolzano. Abbiamo appreso quanto già sapevamo e ne abbiamo avuta conferma. L'istituzione di una corte d'appello in Bolzano, infatti, non è prevista nel cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige. Vi è stato un Ministro (mi sembra sia stato l'on. Gunnella) che in una determinata occasione assunse l'impegno in questione a nome del Governo. Questa assunzione di impegno di carattere personale induce oggi il Governo a comportarsi di conseguenza, mentre si trattava di una posizione espressa da un componente del passato Governo.

Non ho sentito nei vari interventi che si sono succeduti ragioni specifiche che possano indurci alla approvazione del disegno di legge. Mi sembra sia un ulteriore cedimento dello Stato italiano nei confronti non soltanto di determinati cittadini che abitano a Bolzano, ma anche rispetto a rapporti di carattere internazionale. Per tali ragioni insisto perchè venga respinto questo disegno di legge e mi dichiaro contrario all'approvazione dell'articolo 1.

ACONE. Ribadisco quanto ho detto in sede referente nel corso della discussione generale. A mio giudizio mancano elementi seri per decidere sulla sezione distaccata della corte d'appello di Bolzano. Ritengo che le ragioni che vengono addotte per istituire questa sezione siano tuttavia meritevoli di una qualche attenzione, sempre nel rispetto del principio (ribadito anche oggi, signor Presidente, da tutti i Gruppi e non solo dal sottoscritto, per cui ritengo di essere coerente con tutti i membri della Commissione) in base al quale si deve porre mano immediatamente al riordino delle circoscrizioni giudiziarie.

È questa la ragione per cui, come il senatore Lipari, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Non mi soffermerò sugli interventi dei senatori Battello e Gallo svolti nella seduta di ieri, perchè abbiamo già avuto la risposta esauriente del Ministro. Vorrei però ricordare al senatore Lipari che l'istituzione della sezione distaccata della corte d'appello era una scelta che noi già sapevamo non rientrare nel cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige. Questo era noto a noi fin dall'inizio della trattazione del disegno di legge. In modo particolare, nella seduta del 15 febbraio 1989 è intervenuto il ministro Maccanico, il quale ha detto che la questione non trae origine direttamente dal «pacchetto Alto Adige», bensì da un impegno assunto dal Governo: precisamente dal suo predecessore, l'onorevole Gunnella (e anche dall'onorevole Vizzini, quando era ministro per gli affari regionali), che lo aveva ribadito formalmente nell'Aula di Montecitorio ancora lo scorso anno. Si tratta di un impegno cui l'etnia di lingua tedesca tiene molto e pertanto il Ministro in quella

occasione ha invitato la Commissione ad approvare il disegno di legge in titolo. Subito dopo è intervenuto il senatore Lipari, esprimendo i suoi dubbi sul fatto che si provvedesse all'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello non in relazione ad un disegno organico. Egli tuttavia preannunciò il voto favorevole al provvedimento.

Detto questo, mi pare di poter rilevare, come ha detto il senatore Acone, che da parte di tutti i Gruppi si ritenga necessario riconsiderare l'assetto delle circoscrizioni giudiziarie nella loro totalità. È un auspicio che proviene da tutti perchè è profondamente radicata la convinzione che questo sia un problema fondamentale da affrontare per un migliore funzionamento della giustizia italiana.

Devo tuttavia ricordare al senatore Filetti che non mi pare vi sia stata da parte della nostra Commissione una determinazione di carattere generale di non procedere all'istituzione di sezioni distaccate di corte d'appello, tale da farci cadere in contraddizione. Ad esempio, questa mattina abbiamo istituito il tribunale di Gela ed anche rispetto ad altre sezioni distaccate di corte d'appello, come quella di Sassari o di Taranto, spesso si è parlato dei relativi provvedimenti, quanto meno in sede di ufficio di Presidenza, anche per anticipare una riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie in relazione ad esigenze particolari e locali. E a mio avviso in questo caso vi è una particolare esigenza che consiglia l'adozione del provvedimento al nostro esame.

Se è vero che la questione non costituisce una vera e propria disposizione del «pacchetto Alto Adige», è altresì vero che la famosa quietanza liberatoria è condizionata sia all'assunzione di un provvedimento in ordine alle circoscrizioni elettorali per il Senato (provvedimento che è stato approvato in Commissione e che dovrà essere esaminato dall'Aula, come risulta anche dal comunicato emesso oggi dopo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi), sia all'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello a Bolzano. È chiara allora la necessità di approvare questo provvedimento, anche per accogliere le aspirazioni delle popolazioni di lingua tedesca, recepite dagli ultimi Governi (dal presidente del consiglio De Mita prima e oggi anche dal presidente del consiglio Andreotti e dai ministri degli esteri), per la soluzione definitiva degli ultimi aspetti della controversia Italia-Austria.

Queste sono le ragioni che mi inducono ad esprimere, in veste di relatore, parere favorevole all'approvazione dell'articolo 1 e al disegno di legge in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, quando ho sentito il senatore Lipari poc'anzi dire che questa istituzione non era prevista nel «pacchetto Alto Adige», traendo da qui uno degli argomenti per la sua decisione di astensione, da un lato mi sono un po' sorpreso e dall'altro la mia memoria è tornata ai lunghissimi e ripetuti colloqui con il ministro per gli affari regionali Gunnella, all'epoca del Governo Goria. Questi colloqui si svolgevano tra un Ministro della giustizia piuttosto riluttante - quale io ero - sulla base delle indicazioni insistentemente giunte dalla corte di appello di Trento ed un Ministro che viceversa insisteva in tutti i modi per l'istituzione di questa sezione distaccata.

Una delle mie considerazioni fondamentali era che, letti ripetutamente tutti gli articoli del complesso testo del pacchetto ed in particolare quelli relativi alla giustizia, dell'istituzione di una sezione distaccata a Bolzano non avevo trovato traccia. Il ministro Gunnella mi diceva viceversa che, pur non essendo scritto, questo patto era considerato pacifico tra le parti (per inciso, non capisco le ragioni per cui su questo punto non vi fu un accordo scritto). Mi convinsi che esistevano un pacchetto scritto ed uno orale, nel quale mi auguro non vi siano altri oggetti misteriosi oltre a questo.

Per quanto riguarda le affermazioni del ministro Maccanico, occorre rileggere integralmente il testo del suo intervento in Commissione del 15 febbraio 1989. Egli ha chiarito che il punto non trae origine direttamente dal pacchetto, nel senso che non si tratta di una disposizione scritta (ma, ripeto, sicuramente è compreso nella questione della giustizia complessivamente intesa), bensì da un impegno assunto dal Governo, e precisamente dal suo predecessore, l'onorevole Gunnella, che lo aveva ribadito formalmente alla Camera l'anno precedente. Effettivamente, questa affermazione, riportata dal presidente Covi, potrebbe far pensare ad un impegno personale dell'onorevole Gunnella che, per ragioni di onore, i Governi successivi hanno creduto di dover mantenere. Tuttavia, nel resoconto sommario si legge: «Si tratta di un impegno cui l'etnia di lingua tedesca tiene molto; pertanto invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in titolo. Sarà un contributo, probabilmente indispensabile, per chiudere, tramite la nota quietanza liberatoria, l'annosa vicenda». Al termine della stessa seduta, il ministro Maccanico ha ribadito la volontà del Governo di tener fede all'impegno assunto, assicurando che si sarebbe attivato perchè quanto prima fosse trasmessa la relazione tecnica richiesta dalla 5^a Commissione permanente. Il ministro Maccanico parlava quindi di volontà del Governo e allora bisogna ridimensionare la proposizione da cui è partito il senatore Lipari. Per chiarezza, ribadisco che si è trattato di una posizione unitaria del Governo su questo punto.

Per il resto, il presidente Covi ci ha già parlato di numerose indicazioni e sollecitazioni. Io non ne ho ricevute, ma vi posso assicurare che la posizione del Governo, nella sua unità, è quella di sollecitare l'approvazione del provvedimento dapprima qui al Senato e poi nell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda poi il ripetuto e giustificatissimo appello ad una revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie, già nella seduta di questa mattina ho dichiarato di dividerlo, ricordando che questa materia rientra nei programmi del Governo. Peraltro, le uniche eccezioni intervenute nel corso di questa legislatura trovano giustificazioni del tutto specifiche, sia nel caso del tribunale di Gela, il cui provvedimento è stato approvato questa mattina, sia nel caso della sezione distaccata di corte d'appello a Bolzano, di cui al provvedimento in esame. Quindi, allineandomi a quello che è stato l'atteggiamento dei tre Governi dei quali ho avuto l'onore di far parte, avendo visto questo costante atteggiamento che, giustamente, il senatore Covi fa risalire anche a Governi della legislatura precedente - a quando l'onorevole Vizzini era ministro per gli affari regionali - devo pregare vivamente la Commissione di rimuovere quelle perplessità circa aspetti di carattere

personale che avrebbero potuto far ritenere vi fossero divergenze tra l'originaria proposizione dell'onorevole Gunnella e gli atteggiamenti dei Ministri successivi, nei due Governi seguenti, perchè questa unità di intendimenti e di impegni si è manifestata fino all'ultima ora.

TOTH. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole dei senatori democristiani con una serie di motivazioni essenzialmente diverse da quelle espresse da lei e dal signor Ministro.

Noi prendiamo atto che questa legge non discende dal «pacchetto Alto Adige» concordato con i partiti che rappresentano le minoranze linguistiche. Riteniamo che non si tratti di un problema di politica estera nè che riguardi i rapporti tra la Repubblica ed una sua minoranza, ma obbedisca piuttosto ad un impegno generale della Repubblica nei confronti delle minoranze del Paese. Sappiamo bene che il «pacchetto Alto Adige» è stato il frutto di una trattativa elaborata, dove ogni virgola ed ogni punto sono stati concordati. Quindi per tutto ciò che non è nel «pacchetto» non vedo perchè il Parlamento italiano abbia l'obbligo di fare adempimenti di carattere pattizio, al di là di quel che è stato concordato in maniera espressa.

La ragione per cui, malgrado questa premessa, noi riteniamo opportuna l'istituzione di questa sezione distaccata del tribunale è invece di carattere generale circa quello che è lo spirito della Costituzione della Repubblica e anche di una politica generale giudiziaria che noi intendiamo seguire.

Anche il nostro Gruppo desidera che sia fatta una revisione generale delle circoscrizioni. Lo abbiamo detto anche stamane a proposito del tribunale di Gela e riteniamo che procedere singolarmente sia un fatto non produttore e nemmeno dignitoso per questa Assemblea. Ma in questo caso le ragioni sono di carattere politico interno ed obbediscono innanzitutto ad una considerazione di estensione geografica del territorio, malgrado la singolarità di una corte di appello il cui distretto corrisponde esattamente al circondario di un tribunale. Ma c'è un'estensione geografica del territorio particolare, un sistema orografico che obbliga a lunghe distanze per raggiungere Trento e quindi obbliga i cittadini ad un trasferimento notevole; vi è una situazione ambientale e linguistica veramente particolare. Quindi è opportuno collocare le istituzioni a contatto più diretto possibile con le esigenze degli amministrati quando determinati territori presentano situazioni ambientali con caratteristiche particolari che li distinguono dai territori limitrofi (questo è il caso della provincia di Bolzano).

Noi conosciamo il pericolo di un processo di maggiore discriminazione della componente italiana della provincia di Bolzano: si tratta di uno dei pericoli che i cittadini di lingua italiana stanno correndo in questo momento nella regione. Vi sono atti di intolleranza che non sono conciliabili con una cultura europea e contrastano con la cultura tradizionale della componente di lingua tedesca dell'Alto Adige; tuttavia questi fenomeni di intolleranza si verificano e si sono verificati.

Siamo poi preoccupati per un altro pericolo, cioè quello dell'egemonia culturale sulla minoranza ladina da parte della componente tedesca e a tutto ciò dobbiamo provvedere al di là della volontà stessa

espressa dai dirigenti della minoranza ladina che possono essere vittime di questi fenomeni di egemonia culturale.

Siamo favorevoli a portare le istituzioni più vicine alle esigenze dei cittadini perchè riteniamo che una sezione distaccata possa meglio accogliere tutta la complessità di questa problematica, sia per quanto riguarda la tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina, sia per quanto riguarda la componente italiana nel senso che un giudice che si trovi in Bolzano può avere una sensibilità maggiore a comprendere problemi che magari, a soli 150 chilometri di distanza, si comprendono un po' meno.

Questa è la ragione per cui riteniamo opportuna l'istituzione di questa sezione distaccata anche in nome di un movimento in cui, in Europa, l'Italia è stata all'avanguardia nel rispetto delle minoranze linguistiche. Poichè cerchiamo di creare l'Europa del domani, è importante facilitare tutte le forme di convivenza civile. Teniamo conto che giovani generazioni di oggi dell'Alto Adige desiderano conservare la propria identità (italiana, tedesca e ladina) ma c'è una notevole diffidenza verso contrapposizioni strumentali e rozze. Noi, con questo provvedimento, andiamo incontro a questo spirito di maggiore convivenza e liberalità evitando di erigere steccati nuovi, di cui non c'è bisogno nè all'interno della Repubblica, nè della provincia autonoma di Bolzano.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Senatore Toth, sono d'accordo con quanto ha detto, ma dovrei dare quelle precisazioni che erano essenziali, perchè erano state sollevate determinate questioni circa la coerenza tra un Governo e l'altro e tra i membri del Governo e addirittura era sorta la questione di una personalizzazione di impegni.

Ora è chiaro che il Governo è favorevole a questo provvedimento soprattutto in considerazione di quelle difficoltà orografiche e di comunicazione a cui ella ha fatto riferimento insieme ad altre considerazioni, accresciute dal fatto che il problema è comune anche ad altre regioni d'Italia e dovrà essere tenuto presente in altri provvedimenti concernenti le situazioni giudiziarie venutesi a creare dopo la legge 31 luglio 1984, n. 400, con cui questo Parlamento, nella scorsa legislatura, trasferì alle corti di appello la cognizione dei procedimenti penali di secondo grado nei casi di impugnazione della sentenza del pretore: non c'è dubbio che in alcune lontane preture di montagna della provincia di Bolzano è molto meglio poter fare appello alla sezione di Bolzano anzichè a quella di Trento.

Ho voluto aggiungere questo argomento perchè non sembrasse che nella mia adesione mi soffermassi esclusivamente alle motivazioni date. Infatti sono tanti altri gli argomenti che mi hanno indotto a superare le gravi perplessità originarie motivate dalla cognizione della posizione di Trento e della popolazione italiana di Bolzano. Ho voluto ricordare questo anche perchè, ripeto, sarà un argomento che dovremo tenere presente quando metteremo mano - nella forma da tutti auspicata - alla revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie o quando metteremo mano ad altri provvedimenti di carattere eccezionale come quello riguardante, per esempio, la provincia di Sassari. Infatti, per i cittadini di quella provincia non è facile andare a fare le proprie cause in appello a Cagliari. Pertanto, il Parlamento dovrà tenere presente questo

provvedimento che prevede l'istituzione di una sezione distaccata della corte di appello a Sassari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi.

Art. 2.

1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

È approvato.

Art. 3.

1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.

2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli senatori, in sede di dichiarazione di voto vorrei dire che ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni del Ministro e dei colleghi e mi permetto di svolgere alcune valutazioni. È esatto che nel pacchetto per l'Alto Adige non figura espressamente l'istituzione di una sezione di corte d'appello distaccata a Bolzano. Tuttavia, implicitamente, sin da allora tutti erano d'accordo (Governo e partiti che aderirono a quegli accordi) che la sezione distaccata di Bolzano sarebbe stata istituita. Le ragioni stavano nel buon andamento sostanziale della giustizia. Infatti, nel momento in cui si vara un decreto del Presidente della Repubblica - come è accaduto - inerente alla lingua nei tribunali e nelle corti di appello, in base al quale dinanzi ai giudici di merito l'imputato può esprimersi nella sua lingua e così pure la verbalizzazione e l'intero processo si svolgono in quella stessa lingua (salvo che egli non chieda espressamente di essere processato in lingua diversa), allora diventa chiaro che non possiamo più rimanere nella situazione precedente delle corti d'appello.

In effetti, la corte di appello di Trento ha giudici di lingua italiana ed un personale della stessa lingua; non ha attrezzature, nè uffici per la traduzione e quindi il decreto presidenziale sulla lingua resterebbe

lettera morta: questa è la realtà. I problemi vanno molto al di là delle considerazioni relative a patti internazionali. Sta nelle regole del buon senso la scelta che in questa sede dovremmo compiere. Se infatti si afferma che gli accordi presi allora non interessano il problema delle sedi giudiziarie, mi sento costretto a ricordare che ci furono dichiarazioni espresse in Parlamento dei Ministri *pro tempore*, i quali dissero che era evidente che, insieme ai provvedimenti sulla lingua, sarebbe stata istituita la sezione distaccata di Bolzano per la corte d'appello. Lo disse il ministro Gunnella, ma lo ribadirono anche altri Ministri. Non si stava richiamando il pacchetto, ma si seguiva la logica di istituire questa sezione per attuare il decreto sul processo monolingue.

Vorrei inoltre sottolineare quanto ha dichiarato poco fa il Ministro sulla situazione esistente che si è andata aggravando. L'altro giorno del resto sono stato alla sezione di corte d'appello di Trento che si trovava in difficoltà di fronte ad un imputato di lingua tedesca. Non si può pretendere che a Trento il giudice e il cancelliere siano bilingue.

Vi sono dunque ragioni sostanziali a favore di questo provvedimento che si riferiscono all'esercizio della giustizia. Ho piena comprensione per il procuratore ed il presidente della corte d'appello di Trento che rilasciano dichiarazioni contrarie alla istituzione di questa sezione distaccata: se fossi nella loro posizione, difenderei la mia corte. La logica però va in direzione opposta.

Allora, colleghi, sono grato a coloro che hanno rilasciato dichiarazioni di approvazione e raccomando alla Commissione il voto favorevole su questo testo. Al senatore Toth vorrei dire che non è facile governare zone di confine. Se facciamo attenzione alle zone mistilingue in Europa, possiamo notare che ovunque è peggio di quanto non sia nella nostra regione. Allora non bisogna esagerare: guardiamo piuttosto a ciò che accade in Irlanda, nei Paesi baschi, in Azerbaigian e in Armenia. Ovunque la situazione è peggiore rispetto a quella della provincia di Bolzano. Inoltre, se il clima va sempre migliorando in provincia di Bolzano, è perchè va aumentando il livello di comprensione, anche per merito del Parlamento che ha cercato di seguire una certa direzione.

Concludendo, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento, perchè credo non si tratti tanto di un impegno del precedente Governo, quanto di un atto di saggia politica giudiziaria e legislativa.

BATTELLO. Ho preferito intervenire in sede di dichiarazione di voto, perchè in discussione generale il nostro atteggiamento era stato già manifestato dai senatori Correnti e Macis. Solo il senatore Imposimato, a titolo personale, aveva espresso parere contrario. Desidero allora precisare la posizione favorevole del nostro Gruppo in sede di dichiarazione di voto, posto che l'articolato non presenta problemi specifici di ordine tecnico.

Sulla questione dell'inserimento o meno nel pacchetto di misure previsto per l'Alto Adige, prendiamo atto che l'istituzione della sezione distaccata di corte d'appello non rientrava formalmente in quell'ambito. È facilmente immaginabile peraltro che il pacchetto ha comunque una

sua logica e tutto ciò che consegue logicamente da quella premessa deve poter avere un suo svolgimento. È questo il dato che valorizziamo, mentre invece non consideriamo dirimente l'argomento dell'impegno assunto dal Governo, perchè è noto che in materia di politica internazionale l'articolo 80 della Costituzione vincola detti impegni alla ratifica del Parlamento e pertanto in questa sede non è decisivo un argomento che faccia leva su precedenti impegni assunti dal Governo. È comunque il Parlamento che deve esprimere una sua valutazione e quindi - sotto tale profilo - questa è la sede pertinente.

Il punto di vista nel quale occorre collocarci per dire sì o no a questo disegno di legge (e la nostra posizione è favorevole) è quello delle linee di politica che derivano non da impegni internazionali, bensì appunto da vincoli costituzionali. Il vincolo fondamentale al quale mi richiamo in questo momento, oltre quello insito nell'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali indipendentemente dalla lingua (articolo che pone soltanto un vincolo che impedisce discriminazioni), sta nell'articolo 6, laddove si stabilisce un dovere di tutela delle minoranze.

Sotto questo profilo, ritengo che il disegno di legge al nostro esame in qualche modo, con opportune tecniche di tutela, anche se opinabili, pervenga comunque all'esito di offrire tale tutela ad un gruppo minoritario. In sostanza ci troviamo di fronte a esigenze di una popolazione molto consistente, soprattutto nella provincia di Bolzano, di lingua tedesca, la quale per ciò solo deve vedersi garantito il diritto di utilizzare la propria lingua nei rapporti con l'autorità giudiziaria. Ciò che finora si è potuto fare al livello giudiziario di pretura e di tribunale deve potersi fare anche al livello giudiziario di corte d'appello, tanto più che - ripeto - quest'ultimo è diventato molto più rilevante in seguito alla riforma delle competenze pretorili del 1984. Ci troviamo di fronte ad una scelta tecnica di tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 6 della Costituzione. Un'alternativa sarebbe stata quella di istituire a Trento una sezione di corte d'appello composta da giudici di lingua tedesca, ma questa opzione avrebbe risolto parte delle esigenze, trascurando quelle di carattere logistico ed aggravando una situazione che esigeva una risposta più specifica.

Anche l'argomento che il collega Riz ha avanzato (in merito al fatto che, se si fosse optato per l'istituzione di una sezione con giudici di lingua tedesca all'interno della corte d'appello di Trento vi sarebbe stata una duplicazione degli uffici di traduzione, da istituire a Trento accanto a quello esistente a Bolzano) ci induce a preferire la tecnica di tutela adottata con il presente disegno di legge.

Su questo punto si è soffermata anche la nostra dottrina più sensibile negli anni passati. Ricordo che nei primi anni '70 un autorevole studioso nel campo penal-processuale, di cui non faccio il nome, ha sostenuto l'esistenza del problema della lingua in caso di rimessione di un processo: è una questione di natura costituzionale, che può anche sollevare obiezioni da parte del procuratore generale di Trento o del ceto forense. Posso anche capire che si tratta dopo tutto di una questione di tecnica organizzativa, ma secondo il nostro punto di vista bisogna considerare anche le implicazioni derivanti dall'articolo 6 della Costituzione, cui prima ho fatto riferimento.

Per queste ragioni e non perchè ci riteniamo vincolati ad un patto che il Governo stesso definisce non formalmente esistente, e viceversa in considerazione di valori e di norme costituzionali, riteniamo che la soluzione adottata dal provvedimento in esame - opinabile, come tutte le soluzioni che riguardano tecniche organizzatorie - sia tale da meritare la nostra adesione. Essa darà un contributo alla politica della convivenza in provincia di Bolzano tale, ci auguriamo, da far superare gli steccati che si sono determinati.

FILETTI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Noi non riscontriamo l'esigenza dell'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello a Bolzano prima di una riforma complessiva della circoscrizioni giudiziarie: non vi sono motivazioni territoriali che giustificino questa celerità, non vi sono ragioni storiche, non vi sono motivi di maggiori garanzie in favore del gruppo etnico di lingua tedesca. Pertanto, confermando quanto ho già più volte ampiamente illustrato, annuncio il voto contrario al provvedimento in esame.

GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero ribadire che il punto di vista del Gruppo democratico cristiano, del tutto favorevole al provvedimento in esame, è motivato dalla necessità di rispettare i principi costituzionali ricordati dal senatore Battello e da ragioni di carattere interno e di politica generale.

Innanzitutto, noi riteniamo doverosa la piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione: se è vero che il primo comma si limita a porre un divieto di discriminazione tra i cittadini (tra l'altro le discriminazioni linguistiche sono espressamente menzionate), è altrettanto vero che il secondo comma stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che possono determinare appunto le discriminazioni. Questa norma trova effettiva attuazione solo nel momento in cui si adottano misure legislative che la rendano attuale e non più teorica, non puramente e semplicemente una enunciazione valida solo per giudicare la contrarietà di una legge rispetto ai principi costituzionali.

Vi sono poi le considerazioni che discendono dall'articolo 6 della Costituzione, relativo alla tutela delle minoranze linguistiche. Debbo ricordare che questa norma è richiamata nella disposizione transitoria. Ma soprattutto, dopo le ragioni giuridiche che sono state espresse dai senatori Toth, Riz, Battello e dagli altri che mi hanno preceduto, dopo le motivazioni del Ministro per il rispetto di un principio pattizio ancorchè non vincolante, mi piace ribadire un aspetto che consideriamo irremovibile nella nostra concezione politico-sociale. Noi riteniamo che il pluralismo linguistico non rappresenti motivo di depauperamento dell'unità nazionale, ma motivo di arricchimento. Pertanto il Gruppo della Democrazia cristiana manifesta ampio favore ad ogni provvedimento legislativo che tuteli una minoranza etnica, ai fini di una convivenza sempre più distesa nell'ambito del territorio nazionale.

DUJANY. Signor Presidente, a nome di una componente del Gruppo misto diversa da quella del senatore Riz, desidero aggiungere il mio plauso per questo atto di giustizia e di rispetto delle minoranze da

parte delle istituzioni della Repubblica italiana. Vorrei nello stesso tempo richiamare all'attenzione del Ministro e della Commissione un disegno di legge, analogo nelle finalità, in favore della Val d'Aosta.

PRESIDENTE. Faccio una breve dichiarazione per sollecitare il Ministro a tener presente che davanti alla corte di appello di Bolzano si presenteranno certo contendenti in lingua tedesca, ma anche di lingua italiana; è questo un aspetto di cui comunque bisognerà tener conto.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Propongo di sospendere la seduta.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

I lavori sono sospesi alle ore 18,05 e vengono ripresi alle ore 19.

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie**» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«**Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali**» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«**Modifiche al codice di procedura civile**» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«**Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione**» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«**Riforme urgenti del codice di procedura civile**» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«**Provvedimenti urgenti per il processo civile**» (1288)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori, «Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori, «Modifiche al codice di procedura civile», di iniziativa del senatore Macis e di altri senatori, «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; «Riforme urgenti del codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè; «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Poichè il relatore, senatore Acone, ha predisposto alcuni emendamenti in merito al tentativo di colmare la lacuna relativa al giudizio di cassazione, gli do senz'altro la parola.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, i relatori presentano i seguenti emendamenti, il primo aggiuntivo di un articolo nel codice di rito e il secondo aggiuntivo di un articolo nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice. Ne do lettura:

«Art. 371-bis. - (*Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio*). - Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole: "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato».

«Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 144-bis. - (*Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio*). - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 138"».

Gli emendamenti hanno lo scopo di evitare un inconveniente che talvolta si verifica relativamente al giudizio di cassazione. Nelle ipotesi che la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio assegnando un termine perentorio alle parti per provvedere alla integrazione stessa, questo ricorso deve essere depositato, secondo le disposizioni che introduciamo, presso la cancelleria della Corte stessa, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine di venti giorni.

FILETTI. Così come sono obbligato a depositare il ricorso entro venti giorni, dovrei essere nello stesso termine obbligato a depositare l'atto con cui integro il contraddittorio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo è vero, ma l'integrazione potrebbe avvenire sia il primo giorno, sia l'ultimo giorno del termine assegnato. Allora i venti giorni potremmo farli decorrere dalla scadenza del termine. Si tratta di un problema puramente formale.

Pertanto, la differenza con la disciplina attuale è questa: dopo l'ordinanza della Corte di integrazione del contraddittorio, attualmente non c'è alcun termine per il deposito dell'atto di integrazione, sicchè quasi sempre l'atto di integrazione del contraddittorio viene esibito nell'udienza di discussione fissata dalla Corte successivamente all'ordinanza di integrazione. In questo caso si è verificato che talvolta sia stata portata in udienza pubblica una causa per la trattazione quando tale causa non poteva essere trattata, mancando l'integrazione ed essendosi già verificata l'inammissibilità del ricorso.

Allora, per ovviare a tutto questo, si inserisce il termine per il deposito, affinché la Corte sia posta in condizione di sapere se, effettivamente, l'integrazione sia avvenuta o meno e, di conseguenza, di regolamentare il suo lavoro anche in riferimento all'impegno che per quella determinata causa dovrà essere assicurato per la decisione della stessa. Per questo si è dovuto modificare anche la disposizione di attuazione introducendo l'articolo 144-*bis* che, naturalmente, riflette l'ipotesi del mancato deposito nei termini del ricorso di integrazione, cosa che il cancelliere attesta con apposita dichiarazione che viene allegata al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 138. L'onere del deposito dell'atto è conforme a quello che normalmente esiste per tutti gli atti che la parte compie nel giudizio di cassazione. L'attestazione del cancelliere, da allegare al fascicolo di ufficio per gli adempimenti dell'articolo 138, rende possibile alla Corte suprema di procedere ad un'udienza nella quale si dovrà fare solo riferimento all'ammissibilità del ricorso.

PRESIDENTE. Vi pregherei di approvare la norma in questi termini, dal momento che si tratta di un problema poco rilevante. Come suggerisce il senatore Acone, i termini nel giudizio di cassazione sono sempre cadenzati rispetto alla scadenza prevista e non nei confronti dell'atto formalmente prospettato. Comunque, in virtù dei meccanismi con cui procede la Corte di cassazione, essa non metterebbe mai a ruolo per la discussione il ricorso se prima non è scaduto il termine che essa stessa ha concesso alla parte.

Prima di mettere ai voti i due articoli aggiuntivi proposti dal relatore Acone, ricordo che la collocazione di tali disposizioni nel testo al nostro esame deriverà dalla loro numerazione nei corpi normativi nei quali si inseriscono e sarà stabilita tramite coordinamento del testo stesso.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere nel codice di rito l'articolo 371-*bis*, di cui ha già dato lettura il senatore Acone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l'articolo 144-*bis*, di cui ha già dato lettura il senatore Acone.

È approvato.

Proseguiamo nell'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto. Faccio presente che la precisazione che ho testè fatto riguardo ai due articoli aggiuntivi, circa la collocazione delle disposizioni, vale per tutta la normativa del testo in esame.

A questo proposito desidero ricordare, ad esempio, che anche l'articolo 28 (riguardante l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario), così come è stato approvato dopo lunga discussione nella seduta del 13 dicembre 1989, dovrà trovare una più opportuna collocazione in sede di coordinamento. Ricordo, inoltre, che l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 28 ha comportato di conseguenza la soppressione dell'articolo 95.

Do ora lettura dell'articolo 96, il quale, a seguito degli emendamenti apportati ai precedenti articoli, risulta essere il seguente:

Art. 96.

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

4. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «osservando le norme previste dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «osservando le norme previste dall'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 97.

(*Disciplina transitoria*)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei giudizi pendenti in primo grado nei quali non siano state precisate le conclusioni, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per gli adempimenti di cui all'articolo 183, quarto comma, nonchè un ulteriore doppio termine, sempre perentorio, per gli adempimenti di cui all'articolo 184.

4. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'articolo 345. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

5. L'articolo 447-*bis* si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.

6. Per quanto non disposto dai precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

Art. 97.

(*Disciplina transitoria*)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. I processi pendenti in primo grado nei quali non sono state precisate le conclusioni si estinguono se nessuna delle parti propone istanza per la prosecuzione del giudizio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore.

4. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella predetta udienza, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a giorni quaranta per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile ed al nuovo testo degli articoli 167, 183, quarto comma, e 184 dello stesso codice, nonchè un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine.

5. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

6. L'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei restasse agli atti della nostra Commissione che nella disciplina relativa ai processi pendenti abbiamo cercato di soddisfare le opposte esigenze di tenere separato il vecchio processo dal nuovo, in modo da far approdare su un terreno vergine la riforma, e quella che il ceto forense non debba essere eccessivamente vessato da una disciplina transitoria che voglia conseguire l'effetto della separazione tra vecchio e nuovo. Crediamo di aver raggiunto un risultato apprezzabile anche rispetto alle proposte venute dalla magistratura, così come dalla stessa avvocatura.

Ci sembra di avere raggiunto un risultato che sarà sottoposto naturalmente alla prova dei fatti, ma che comunque pensiamo possa contemperare le esigenze di opposti interessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dai relatori, volto a sostituire integralmente l'articolo 97.

È approvato.

È stato inoltre presentato un emendamento da parte dei relatori, volto ad inserire un articolo aggiuntivo relativamente all'organizzazione degli uffici nella fase transitoria. Ne do lettura:

Art. 97-bis.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)

1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non può essere inferiore alla metà nè superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè al numero delle cause sopravvenute.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 98.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trecento giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sono consapevole che sulla *vacatio legis* la Commissione non ha ancora espresso un parere unanime, ma personalmente in linea di principio sarei più favorevole a ridurre il periodo che a prolungarlo.

GALLO. Si tratta quasi di un nuovo codice di procedura civile: occorrerebbe certamente prolungarlo.

CORRENTI. A mio avviso, si può lasciare la disposizione dei trecento giorni.

PRESIDENTE. Ritengo che il termine più opportuno per la *vacatio legis* sia quello di sei mesi e in tal senso presento un emendamento.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

GALLO. Formulo una riserva circa questa *vacatio*, che ritengo troppo breve, e quindi dichiaro il mio voto contrario all'emendamento.

FILETTI. Anche io esprimo il mio dissenso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole «trecento giorni» con le altre «sei mesi».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 98, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 5, relativo alla connessione, in precedenza accantonato.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 5.

(Connessione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere

trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Formulo un brevissimo ringraziamento alla Commissione per la collaborazione che c'è stata e per l'apporto corale di tutte le forze politiche alla stesura di questo testo di legge.

Sulla connessione c'era stato uno scrupolo della Commissione con conseguente accantonamento di questa norma in relazione ad una osservazione che era stata formulata anche dal Governo in ordine al criterio preferenziale per la realizzazione del *simultaneus processus* e la questione, disintossicata da ogni problema, è la seguente: non ci occupiamo di un problema di competenza perchè, purtroppo, non lo abbiamo affrontato in questa sede e non sarebbe facile risolverlo (c'è già una norma del codice di rito vigente); ci occupiamo, invece, di un problema di rito. Infatti, esistono cause per le quali la legge prevede un rito differenziato: ad esempio quelle che vengono affrontate con il rito di cognizione ordinario e quelle che vengono affrontate con il rito speciale. Per la verità la norma nella sua prima formulazione dava prevalenza al rito speciale sul rito ordinario, sempre e comunque. Invece, nella nostra ultima stesura, la prevalenza viene data al rito speciale rispetto a quello ordinario soltanto quando trattasi di causa di lavoro, mentre per le altre la prevalenza viene data al rito ordinario per conservare quel tanto di centralità che il processo ordinario di cognizione, più garantista, con un contraddittorio più pieno, con una possibilità di prova più ampia, può dare ai litiganti e per non costringere chi ha diritto al processo ordinario di cognizione a dover necessariamente seguire le forme del rito speciale.

Invece il discorso è stato portato in materia di lavoro sul piano degli interessi tutelati: è stata sostenuta la prevalenza dell'interesse del lavoratore rispetto all'interesse oggettivo alla trattazione secondo il processo ordinario di cognizione. Devo dire che neanche la scuola è totalmente concorde su questa scelta, ma essa è stata effettuata con il consenso non ufficiale della scuola che, alla fine, ha riconosciuto che questa potrebbe essere la soluzione migliore del problema.

Noi, in questo momento, diamo un certo contributo alla giurisprudenza che si trova in questo groviglio e non sa venirne fuori.

Pertanto, se l'articolo 5 non risolve in maniera definitiva il problema della connessione rispetto alla competenza, pone però l'interprete in una condizione migliore di quella nella quale si trova attualmente.

PRESIDENTE. Aggiungo il mio consenso a queste considerazioni del senatore Acone. Mi rendo conto della serietà e della validità di alcune obiezioni che sono state avanzate, specie per quanto riguarda il processo fallimentare o altre ipotesi particolarissime, ma, con un intervento legislativo che in qualche modo inquadra il problema in questa generalità, credo che si dia certamente un indirizzo ed un contributo anche alla giurisprudenza per poter superare quel tipo di conflitto che finora l'ha caratterizzata su questo tema.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero esprime le proprie riserve su questo punto.

PRESIDENTE. Abbiamo valutato attentamente le osservazioni ma, ripeto, gli inconvenienti esistono in una direzione e nell'altra. Probabilmente sarebbero maggiori nella soluzione alternativa.

Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo presentato dal Comitato ristretto.

È approvato,

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Prima di dare la parola al Ministro che ha chiesto di intervenire, penso che sia giusto, nonostante la stanchezza, sottolineare un momento significativo di emozione per l'approvazione di un testo che ha un titolo un po' riduttivo, ma che riformula in alcuni principi fondamentali il testo del codice di procedura civile.

Credo che la Commissione, come giustamente diceva il senatore Acone, abbia fatto un buon lavoro con una convergenza di consapevolezze tecniche molto significativa, senza nessun apriorismo, come era ovvio, di carattere politico. Quindi, il lavoro che ci apprestiamo ad affidare al voto finale dell'Aula rispetto al quale conferiremo mandato ai relatori, mi sembra rappresenti veramente un momento importante e non soltanto nella storia di questa legislatura.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Il presidente e relatore, senatore Lipari, ha parlato giustamente di momento significativo perchè non c'è dubbio che si prova una certa emozione a pensare al modo in cui questo lavoro è stato condotto e concluso.

Il Governo desidera associarsi a quell'apprezzamento scaturito naturalmente e semplicemente dalle parole del Presidente della Commissione, un apprezzamento estremamente sincero e sentito anche da parte del Governo, al di là di parole che pure verrebbero spontanee per la elevatezza straordinaria del lavoro del Senato, per la sua solerzia e il suo impegno.

Non posso fare a meno, nel momento finale di questa trattazione, di esprimere un ringraziamento profondo, oltrechè l'apprezzamento per gli uffici del Ministero, in particolare per i responsabili dell'Ufficio legislativo che sono molto preparati e disponibili.

Inoltre, è stato veramente esaltante poter lavorare con una Commissione così competente, tendente all'approfondimento di tutti i

problemi ed investita non soltanto di problemi giuridici, qualche volta estremamente difficili e ardui, ma anche e soprattutto del loro impatto nella situazione giudiziaria gravissima, nella quale questa riforma andrà a collocarsi.

Il Senato in particolare ha allargato grandemente il campo di questi originari provvedimenti urgenti del Ministero che, a sua volta, ha seguito questo allargamento con grande simpatia, anche in relazione a problemi particolari di giudizi di impugnazione, come è avvenuto con le norme sulla Cassazione nella giornata odierna ed è stato testimone ammirato dello scrupolo estremo che i relatori e la Commissione giustizia del Senato (già insigne per tante altre iniziative) hanno posto nel predisporre e nell'esaminare il testo.

Il provvedimento non corrisponde ad un nuovo codice, ma ha certamente una dimensione, un'ampiezza di prospettive in qualche caso risolutori e in altri certamente cariche di speranza. Avvicina alla risoluzione della grave crisi della giustizia civile e si pone assolutamente in prima linea a fianco di tutti gli altri provvedimenti che hanno rappresentato trasformazioni di un codice. Si tratta di uno dei contributi maggiori che il Parlamento ha cercato di dare per la soluzione dei problemi della giustizia italiana, in particolare di quella civile.

Il Governo ha avuto alcune riserve o perplessità su punti particolari, tra cui l'ultimo aspetto testè trattato, ma è stato lieto di aderire o di acconsentire alle scelte del Parlamento. Certamente ci faremo integralmente sostenitori nell'altro ramo del Parlamento delle soluzioni adottate dal Senato. Infatti, la testimonianza dell'impegno e dell'approfondimento delle questioni attentamente discusse, quale che sia stato il nostro pensiero su alcuni punti particolari, non ci permetteranno di essere proponenti di emendamenti o di dissensi nei confronti del testo del Senato. Lo appoggeremo integralmente raccomandandolo all'altro ramo del Parlamento, affinché la Camera si renda conto del grande lavoro svolto in questa sede e degli approfondimenti a cui è pervenuto il Senato nella sua opera di elaborazione e affinché i deputati assecondino questo grande sforzo, in modo di arrivare prima della fine della legislatura (anche tenendo conto di inevitabili emendamenti che l'altro ramo del Parlamento potrebbe apportare) alla conclusione di questa opera che rappresenterà un segno di grandissima efficienza della X legislatura in materia di giustizia.

Voglio ringraziare non solo il presidente Covi ma anche i relatori Acone e Lipari, come tutti i membri della Commissione per l'apporto che hanno dato a questo testo. In particolare è da elogiare la scelta della sede redigente che, pur essendo una soluzione che solleva alcune perplessità, in quanto la possibilità di modifiche in Aula per un provvedimento di tale vastità di solito è un'esigenza prevalente, si è rivelata però in questo caso felice. Non mi rimane che rinnovare i ringraziamenti e le espressioni di ammirazione oltre che di emozione.

PRESIDENTE. La Commissione ringrazia il Ministro per la grande collaborazione che il suo Dicastero ha fornito a questo lavoro. Lo ringraziamo soprattutto per la sua dichiarazione finale, che rende esplicita la volontà del Governo di rendersi tramite presso l'altro ramo del Parlamento delle soluzioni qui prescelte. Personalmente, anche a nome del relatore, senatore Acone, pregherei il presidente Covi di

prendere gli opportuni contatti con il Presidente del Senato affinché la discussione in Aula, per quanto sollecita, sia fissata in un momento tale che dia tempo ai relatori di predisporre un'adeguata relazione scritta, che sarà certamente piuttosto corposa. A questo punto dei lavori la relazione iniziale, infatti, non è più sufficiente, dal momento che la Commissione ha seguito una strada diversa, considerando il lavoro svolto dal Comitato ristretto. Credo pertanto che una nuova e più approfondita relazione potrà essere l'unico punto di riferimento per il lavoro in Aula e quindi richiederà il necessario tempo di stesura.

A questo punto propongo, in sede di coordinamento, di accorpate nel secondo comma dell'articolo 70 tutte le novelle apportate dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile (cioè gli articoli da 669-*bis* a 669-*quaterdecies*). Ciò consentirà una più agevole lettura e interpretazione del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Resta da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea che avrà per oggetto il testo unificato redatto dal Comitato ristretto, quale risulta con gli emendamenti che abbiamo approvato e con il seguente titolo: «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Propongo che l'incarico di redigere la relazione sia conferito agli stessi relatori alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire s'intende conferito ai senatori Acone e Lipari.

I lavori terminano alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI